

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1935)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1966 (V. Stampato n. 3438)

presentato dal Ministro della Difesa
(TREMELLONI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)

col Ministro delle Finanze
(PRETI)

col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(RESTIVO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 novembre 1966*

**Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno
e alla Unione italiana di tiro a segno nazionale**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1966, in lire 1.000.

Con decorrenza dalla data di cui al comma precedente la legge 24 luglio 1959, numero 701, è abrogata.